



PROGETTO AdSP n° 1808

Interventi di restauro e sostituzione serramenti dell'edificio centrale e dei magazzini 90, 91 e del corpo di collegamento tra i magazzini 92 e 93 siti nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste.

PROGETTISTA:		
AdSP	Arch. Giulia Zolia	
AdSP	Dott. Arch. Chiara Valenta	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		
AdSP	Arch. Giulia Zolia	

PROGETTO ESECUTIVO

NOME FILE: <i>PEd.14.2 CSA-parte tecnica.docx</i>	SCALA: ---
TITOLO ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE GENERALE	ELABORATO: PEd.14.1

Rev	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato



PREMESSA	5
CAPO PRIMO – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE PREVALENTI E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	5
ART. 3 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DEL PROGETTO.....	7
ART. 4 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	8
ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 9 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE.....	9
ART. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	10
CAPO TERZO – TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
ART. 11 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	10
ART. 12 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 13 – SOSPENSIONI, PROROGHE, RIPRESE.....	11
ART. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO	12
ART. 15 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	13
ART. 16 – INDETERMINABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	13
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	14
CAPO QUARTO – DISCIPLINA ECONOMICA	14
ART. 18 – ANTICIPAZIONE	14
ART. 19 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE	14
ART. 20 – CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO	15
ART. 21 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	16
ART. 22 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	16
ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	16
CAPO QUINTO – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	16
ART. 24 – LAVORI A CORPO.....	16
ART. 25 – LAVORI A MISURA	17
ART. 26 – LAVORI IN ECONOMIA.....	17
ART. 27 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA.....	17
CAPO SESTO – CAUZIONI E GARANZIE	17
ART. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	17
ART. 29 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	18
ART. 30 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	18



ART. 31 – POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	18
CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....	19
ART. 32 – VARIAZIONE DEI LAVORI.....	19
ART. 33 – VARIANTI EX ART. 149 DEL CODICE	19
ART. 34 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	19
CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
ART. 35 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	20
ART. 36 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	20
ART. 37 – PIANI DI SICUREZZA.....	20
ART. 38 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	21
ART. 39 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	21
CAPO NONO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
ART. 40 – SUBAPPALTO	22
ART. 41 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	24
ART. 42 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	24
CAPO DECIMO – CONTROLLI.....	24
ART. 43 – CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE SUI LAVORI.....	24
CAPO UNDICESIMO – RISERVE	24
ART. 44 – RISERVE.....	24
CAPO DODICESIMO – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO	25
ART. 45 – ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
ART. 46 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	25
CAPO TREDICESIMO – SCIoglimento DEL CONTRATTO	25
ART. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 48 – RECESSO ORDINARIO	26
CAPO QUATTORDICESIMO – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE.....	26
ART. 49 – ULTIMAZIONE GENERALE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	26
ART. 50 – TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	26
CAPO QUINDICESIMO – NORME FINALI.....	26
ART. 52 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ APPALTATORE.....	26
ART. 53 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’ APPALTATORE	27
ART. 54 – ONERI E OBBLIGHI ORGANIZZATIVI A CARICO DELL’ APPALTATORE	28
ART. 55 – ONERI E OBBLIGHI PER L’ ATTIVAZIONE, LA GESTIONE E IL MANTENIMENTO DEL CANTIERE	28
ART. 56 – ONERI E OBBLIGHI CORRELATI ALLE FORNITURE E AI TRASPORTI.....	30
ART. 57 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	30
ART. 58 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALL’ OSSERVANZA DEL SISTEMA QUALITÀ	31



ART. 59 – ONERI E OBBLIGHI SPECIALI	31
ART. 60 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LE MODALITÀ DI ESECUZIONE	32
ART. 61 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUALIFICA TECNICA E PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE	32
ART. 62 – ONERI E OBBLIGHI A CONCLUSIONE DEI LAVORI.....	33
ART. 63 – ONERI E OBBLIGHI RELATIVI A RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	33
ART. 64 – ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALLE CAMPIONATURE ED ALLE PROVE TECNICHE	34
ART. 65 – ONERI E OBBLIGHI CORRELATI ALL'ESECUZIONE DI PARTICOLARI LAVORAZIONI E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE.....	35
ART. 66 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI.....	36
ART. 67 – ANDAMENTO DEI LAVORI.....	37
ART. 68 – CARTELLO DI CANTIERE.....	37
ART. 69 – MATERIALI, PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI OGGETTI RITROVATI.....	37
ART. 70 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	38
ART. 71 – DISPOSIZIONI FINALI.....	38



PREMESSA

Il presente documento illustra gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 43, comma 3, D.P.R. 207/2010).

CAPO PRIMO – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie, relative alle categorie di lavori successivamente elencati nel presente Schema di contratto, per il **PROGETTO A.P.T. N° 1808 Intervento di restauro e sostituzione serramenti degli edifici del comprensorio della Torre del Lloyd siti nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste.**

2. L'entità e la natura delle opere è definita da:

- le norme e regolamenti vigenti, comprese le eventuali prescrizioni di Enti Tutori, di Controllo ed Erogatori di Servizi;
- le specificazioni riportate nel presente Schema di contratto;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e alle prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

3. Resta comunque inteso che, anche se non espressamente specificate o richiamate, l'appalto comprende tutte le opere, dotazioni e prestazioni che siano prescritte da disposizioni di legge o che siano indispensabili per rendere l'immobile ed i suoi annessi utilizzabili a norma di legge e che dette opere, forniture e prestazioni sono comprese e compensate nel prezzo offerto.

4. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinerà nel rispetto dei termini di legge, dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e delle autorizzazioni acquisite in particolare:

- la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in seguito "Codice";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con riferimento alle norme rimaste in vigore successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici ci per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione";
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"
- D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Circolare Regione FVG prot. n. 18024/P di data 27/03/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Pagamento S.A.L. per lavori eseguiti";
- Circolare Regione FVG prot. n. 44883/P di data 28/07/2020 "Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale": Emissione S.A.L. entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento".

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE PREVALENTI E GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:



	Importi in euro	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE (C+M+E)
1	Lavori e Manodopera (L+M)	€ 398.357,81	----	----	----
1.a	Di cui Manodopera (M)	€ 94.387,81	----	----	----
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	€ 34.000,00	----	----	----
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)				€ 432.357,81

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	Importi in euro	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori e Manodopera (L+M)	€ 398.357,81	----
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	----	€ 34.000,00

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del D.P.R. 207/2010, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 23, comma 16 del Codice e dell'articolo 26, comma 6 del D. Lgs. 81/2008, gli importi del costo della manodopera indicati al rigo 1.a della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

L'importo delle opere a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all'esecuzione dei lavori o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo è pure compreso il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria elencati agli articoli successivi del presente Capitolato.

2. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato A al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria di opere generali **OG2 - I – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e OS6 – I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi**.

La categoria OS6 di cui sopra è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui alla successiva tabella, ammonta a **€ 247.870,56**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del Codice si intendono «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento; «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a € 43.235,78, ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice.

Al fine dell'individuazione dei requisiti, delle responsabilità e delle modalità di assunzione dei lavori da parte di raggruppamenti e consorzi si rimanda all'art. 48, commi 1, 5 e 6 del Codice.

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:



	CATEGORIA ex all. A DPR n. 34/2000		IMPORTO (> 10%)	% SUL TOTALE	
1)	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.	Scorporabile	€ 150.487,25	37,78 %
2)	OS6	Serramenti esterni	Prevalente	€ 247.870,56	62,22%
		TOTALE		€ 398.357,81	100,00%

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo dell'importo lavori (e cioè sino ad € 159.343,12) ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 3 – DESIGNAZIONE DELLE OPERE E DEL PROGETTO

1. Le opere comprese nell'appalto trovano ampia descrizione nelle relazioni di progetto, negli abachi di progetto, negli elaborati esecutivi e di dettaglio costituenti il progetto esecutivo, nelle prescrizioni delle leggi e normative vigenti.
2. Sono comprese nell'appalto la manodopera necessaria, tutte le somministrazioni, le prestazioni, le forniture e le campionature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto, secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate nel presente capitolato speciale.
3. Ad ampliamento e completamento di quanto specificato ed indicato nei disegni e particolari di progetto, si elencano e descrivono i lavori in appalto.
4. L'intervento in oggetto riguarda **l'intervento di restauro e sostituzione serramenti degli edifici del comprensorio della Torre del Lloyd siti nell'area ex Arsenale del Porto di Trieste.**
5. I lavori si configurano come opera pubblica di una Amministrazione statale e quindi seguono gli iter autorizzativi così come normati dall'art. 10 "Opere pubbliche statali, regionali e provinciali" della L.R. F.V.G. 19/2009.
6. Si precisa inoltre quanto segue:
 - il prezzo a corpo comprende tutti i materiali e le lavorazioni per la realizzazione compresi i ponteggi, le installazioni di cantiere e le eventuali demolizioni, gli allacciamenti alle reti pubbliche, secondo quanto risulta dai disegni di progetto e dalla dettagliata descrizione;
 - la descrizione è redatta con riferimento alle singole lavorazioni dell'elenco prezzi: per ogni fornitura e lavorazione la voce specifica dell'elenco prezzi indica le caratteristiche ed i componenti, mentre nella presente descrizione vengono indicate la distribuzione e la localizzazione di ogni singola fornitura e lavorazione; pertanto con il semplice rimando all'elenco prezzi devono intendersi richiamate le prescrizioni dell'articolo stesso;
 - l'eventuale omissione nella presente descrizione di opere o lavorazioni che risultino necessarie per dare piena e totale funzionalità all'intervento progettato non dà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso aggiuntivo per nessuna motivazione;
 - in caso di contraddizione tra la descrizione e gli altri elaborati di progetto, di norma prevale quanto previsto nella descrizione; nel caso di opere rappresentate nei disegni ma omesse nella descrizione, prevale quanto previsto nel disegno, se non esplicitamente escluso negli altri elaborati; in ogni caso resta fermo il principio precedentemente affermato nella necessità di garantire la piena e totale funzionalità dell'intervento; comunque l'Appaltatore deve darne comunicazione alla Direzione dei lavori e sottostare alle relative indicazioni;
 - in caso di diversità grafiche fra le tavole delle strutture, e quelle del progetto architettonico, sono da ritenersi prevalenti le indicazioni del progetto architettonico, limitatamente alla definizione delle caratteristiche e dei limiti del progetto, mentre sono prevalenti le indicazioni delle tavole delle strutture per quanto riguarda le relative caratteristiche tecniche;
 - eventuali integrazioni del progetto effettuate con eventuali migliorie presentate in gara di appalto, opportunamente documentate attraverso elaborati grafici e descrittivi, devono intendersi parte integrante del progetto e devono garantire la piena funzionalità dell'intervento;
 - in caso di discordanza tra gli elaborati presentati in sede di gara e quanto previsto nel progetto esecutivo, il D.L. potrà richiedere all'impresa medesima di provvedere all'integrazione e modifica degli elaborati medesimi al fine di renderli pienamente compatibili con quanto descritto nel progetto esecutivo, senza l'impresa appaltatrice possa per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo.



Non sono comprese nella presente descrizione, ma sono comprese nel forfait anche le opere per la sicurezza definite nel Piano di sicurezza e coordinamento, oltre che le eventuali migliorie offerte in sede di gara di appalto opportunamente documentate secondo le modalità definite nel disciplinare della gara medesima.

ART. 4 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Codice.
2. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del Codice.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Ammontare dell'appalto, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
5. L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
6. L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - a - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b - contratto di appalto;
 - c - norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE;
 - d - capitolato speciale di appalto;
 - e - contenuti del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il seguente ordine gerarchico d’importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi due su quello degli impianti tecnologici; nell’ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l’ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed al funzionamento degli impianti;
 - f - gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - g - l’elenco dei prezzi unitari.
2. L’Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l’offerta.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;



- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica e le indagini, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Modalità di stipulazione del contratto;
 - e) il computo metrico estimativo, che tuttavia si intende vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, mentre non lo è per quanto riguarda le quantità;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento e relativi allegati con obblighi in materia di sicurezza ai sensi del di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 97, comma 6 del Codice e all'articolo 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
 - i) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti;
 - b) il D.P.R. 207/2010, in quanto vigente;
 - c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice;
 - b) le quantità delle singole voci elementari.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta; procure e atti comunque denominati relativi al soggetto aggiudicatario; verbali, rettifiche, integrazioni, quesiti e risposte, provvedimento di aggiudicazione inerente la procedura di affidamento.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Ai sensi dell'art. 71, co. 3 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
- 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

ART. 9 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.



3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'esecuzione dell'intervento dovrà seguire, per la parte relativa alle caratteristiche tecniche del serramento, il Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".
3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano gli articoli del Capitolato generale d'appalto – Parte II e della normativa nazionale vigente.

CAPO TERZO – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 11 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
La Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli



dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Si precisa che la consegna dei lavori può essere eseguita in più parti, mediante successivi verbali, non soltanto quando il lavoro previsto richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, in presenza di impedimenti o circostanze secondo le quali la Stazione appaltante ritenga disporre comunque una consegna parziale. Nella fattispecie potrà essere prevista la consegna frazionata dei lavori in ragione della necessità di procedere da parte della Stazione appaltante. In tale caso l'Appaltatore dovrà presentare un programma di esecuzione dei lavori che recepisca le consegne parziali predefinite.

6. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni impartite al caso dal Direttore dei lavori e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 12 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità a quanto previsto nel cronoprogramma allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale.

2. Il tempo utile fissato dalla Stazione appaltante comprende in ogni caso un periodo di condizioni atmosferiche avverse secondo quanto viene meglio specificato al successivo punto, nonché i periodi in cui per esigenze di rispetto ambientale e normativo (riduzione delle ore lavorative durante la stagione turistica, periodi di festività o di ferie, ecc., particolari normative di enti comunali e locali, ecc.) i lavori dovessero seguire andamento irregolare e/o venire ridotti e/o interrotti.

3. Al fine si considereranno giornate piovose quelle nelle quali la precipitazione giornaliera è stata superiore ai 20.00 mm e giornate di gelo quelle per le quali è stata rilevata una temperatura minima eguale od inferiore ai - 5 gradi centigradi (°C).

4. Per l'individuazione dei giorni di pioggia o di gelo ci si atterrà alle rivelazioni operate dalla stazione pluviografica competente nella zona dove si svolge l'intervento.

5. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

6. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

7. La documentazione relativa all'appalto prevista nelle normative vigenti e nel presente capitolato, quindi dichiarazioni, certificazioni e omologazioni redatte sulla modulistica ufficiale in vigore non ancora consegnata entro l'ultimazione dei lavori, dovrà essere trasmessa al Direttore dei lavori entro un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, pena l'applicazione della penale.

ART. 13 – SOSPENSIONI, PROROGHE, RIPRESE

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il 5° (quinto) giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

4. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.



5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 5° (quinto) giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione dei lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
7. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
8. Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
9. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
10. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
11. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità.
12. Nei casi di sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità che abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale e comunque 6 (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.
13. Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i lavori, si procederà a disporre la ripresa redigendo il processo verbale di ripresa nel rispetto della normativa nazionale vigente.
14. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 14 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art.113-bis del Codice.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al successivo Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione, comma 3;
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto alle soglie temporali intermedie riferite al programma temporale dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
5. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione.



7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 15 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Nel periodo che intercorre tra la consegna e l'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il programma di esecuzione dei lavori, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l'Appaltatore intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e d'ultimazione dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.
2. L'Appaltatore deve altresì tener conto, nella redazione del programma:
 - delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
 - dei termini di scadenza dei pagamenti;
 - dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.
3. Nel caso di sospensione dei lavori, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto già specificato.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
6. La mancata presentazione del programma dei lavori comporta l'applicazione di penale calcolata come per il ritardo e ciò a partire dallo stesso giorno di inizio dei lavori sino alla data di presentazione del programma.
7. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

ART. 16 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;



- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dei lavori consentire che le opere si svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la Stazione appaltante.
3. Il Direttore dei lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa che alle disposizioni ricevute dovrà attenersi.
4. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, o ancora rispetto l'andamento previsto nel programma temporale dei lavori, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

CAPO QUARTO – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 18 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice così modificato dall'art. 207 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

1. La Direzione dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione degli stati di avanzamento ai sensi degli art. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010. L'Impresa avrà diritto alla rata d'acconto ogni volta che sia maturato un credito pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00), inteso al netto dei ribassi d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato. Ovvero è previsto, ai sensi della Circolare di emergenza COVID-19 della Regione FVG del 27/03/2020 Prot. 18024/P e dalla Circolare della Regione FVG del 28/07/2020 Prot. 44883/P "Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale": Emissione S.A.L. entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, il pagamento mensile degli importi maturati. L'ammontare degli oneri di sicurezza sarà ridefinito, in base all'adozione o meno di misure di contenimento per la pandemia COVID-19 previste per legge, in fase esecutiva.



2. Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione dei lavori provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa liquidazione come previsto dall'art.185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 29 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77.
3. La Direzione dei lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Qualora i lavori, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. La Direzione dei lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo SAL e l'importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori.
6. Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli "Responsabilità in materia di subappalto" e "Pagamento dei subappaltatori" del presente Capitolato.

ART. 20 – CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione l'Impresa predisporrà il rilievo dell'eseguito in forma cartacea ed informatica, redatto nella scala e nel formato che la Direzione dei lavori riterrà più opportuna per definire compiutamente le opere, il Direttore dei lavori verificherà tale elaborato e potrà accettarlo, respingerlo o farlo emendare dall'Impresa. Sull'elaborato definitivo andranno poste la firma dell'Impresa e della Direzione dei lavori, con la data di accettazione. Al conto finale dovrà essere allegato il rilievo redatto dall'Impresa: in mancanza di tale elaborato non potrà essere redatto il conto finale ed ogni ritardo andrà addebitato all'Impresa.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. Il termine di cui al precedente punto 2 è valido qualora la documentazione di cui al precedente articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori", comma 7, sia stata consegnata entro il termine contrattuale dei lavori, diversamente i 60 (sessanta) giorni decorreranno dalla data di consegna al Direttore dei lavori dell'ultimo documento, certificazione, omologazione, dichiarazione.
8. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'Impresa, l'Ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa.
9. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.



10. Il costo delle visite di collaudo e delle spese che si rendano necessarie per accertare l'eliminazione di difetti o mancanze sono a carico dell'Impresa. Restano a carico dell'Impresa anche gli oneri delle operazioni di collaudo.

ART. 21 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 (quarantacinque) giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 22 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art. 20 – Conto finale e pagamento a saldo, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

CAPO QUINTO – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 24 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. Le quantità indicate nel Computo metrico di Progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito (per i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui



all'articolo 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, aggiungere il seguente periodo). La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, per le quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

ART. 25 – LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2, del presente capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2.

5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 26 – LAVORI IN ECONOMIA

Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del predetto D.P.R..

La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

ART. 27 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali previsti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori.

CAPO SESTO – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice, l'Appaltatore per la costituzione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al



10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

4. Ai sensi dell'art. 32 del Codice la Stazione appaltante si riserva di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al presente articolo e delle polizze assicurative di cui all'articolo "Assicurazione a carico dell'impresa".

ART. 29 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

ART. 30 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di 5 milioni di euro.

La polizza assicurativa dovrà garantire:

- partita 1 – Opere ed Impianti permanenti e temporanei: la somma assicurata in questa partita corrisponde al valore dell'opera da eseguire almeno pari ad € 500.000,00;
- partita 2 – Opere ed impianti preesistenti: danni alle opere già esistenti nel luogo del cantiere, causati dalla costruzione delle opere oggetto della partita 1. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 10.000.000,00;
- partita 3 – Costi demolizione e sgombero pari ad € 150.000,00.

2. La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'Appaltatore è altresì obbligato ad istituire la copertura assicurativa prevista dall'art. 35, co. 18 del Codice per l'anticipazione.

ART. 31 – POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.



CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 32 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Per quanto attiene alle dimensioni, i materiali, le tecniche costruttive previste in progetto, l'Appaltatore, per il fatto di aver partecipato alla gara ed espresso il prezzo, dichiara di aver trovato riscontro alle stesse avendo proceduto a sua cura e spese e con diligenza alla verifica dello stato di fatto e delle opere da realizzare, per cui non vi sono scostamenti o discordanze o elementi tali che costituiscano errore o omissione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice e che non vi sono elementi che possano dare adito a richiesta di speciali ed ulteriori compensi essendo ogni onere stato previsto e compensato nel prezzo.
2. Premesso quanto sopra, non sono ammesse variazioni in corso d'opera a quanto appaltato se non nei limiti e modalità previste di cui all'art. 106 del Codice.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
5. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. L'Appaltatore ha facoltà di proporre alla Stazione appaltante, quelle varianti che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori ed apportino delle modifiche migliorative al progetto originario approvato. Tali modifiche devono migliorare gli aspetti tecnico funzionali dell'opera appaltata e, nei singoli elementi tecnologici o singoli componenti del progetto, non possono comportare alterazioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e devono mantenere inalterati i tempi di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
7. La idoneità della proposta è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte devono essere formulate dall'Appaltatore in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, corredata da elementi di valutazione economica: tali elaborati devono essere sottoscritti ed acclamati da tecnici abilitati ed iscritti a Collegio oppure Ordine Professionale.
8. Tali proposte non impegnano in nessuna maniera la Stazione appaltante che, sentito il Responsabile del procedimento e, su parere conforme del Direttore dei lavori e del progettista, possono o meno darvi corso, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
9. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 33 – VARIANTI EX ART. 149 DEL CODICE

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimento imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 34 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla



determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di seguito elencate.

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal “Prezziario regionale dei lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia”;
- b) desumendoli dal “Prezziario del Comune di Trieste”;
- c) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- d) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti all’applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali.

CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 35 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di sicurezza elaborati dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dal committente del lavoro, dal Piano della Sicurezza e Coordinamento allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d’opera con le modalità di seguito normate. I prezzi unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del presente capitolato.

2. La Stazione appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra. La Stazione appaltante, nel caso in cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

3. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione:

- l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla base della esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere; il Piano Operativo di Sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza.

4. L’Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

ART. 36 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 37 – PIANI DI SICUREZZA

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.



2. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 38 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento del presente Capitolato, previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
4. A pena di nullità del contratto di appalto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

ART. 39 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le "Misure generali di tutela" di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di sicurezza e coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ogni Piano attinente alla sicurezza redatto dall'Appaltatore e dai subappaltatori e consegnato all'Amministrazione, quindi tenuto in cantiere, deve essere controfirmato dal Coordinatore per l'Esecuzione o accompagnato da sua dichiarazione in quanto lo ha "verificato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii." e ne ha assicurato la coerenza con il Piano di Sicurezza o, se non nominato, dal Direttore dei lavori.



6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

7. Pertanto i soggetti come il Committente (o soggetto da esso delegato), Responsabile dei lavori (Responsabile del procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

CAPO NONO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 40 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

4. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

5. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

7. L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

8. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.



10. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.
11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice.
13. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
14. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
15. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
16. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
17. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
18. I piani di sicurezza di cui al DLgs del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
19. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
20. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa.
21. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante è di 15 (quindici) giorni.
22. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
24. La Stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del Codice, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
25. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori.



ART. 41 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del Codice, l'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

ART. 42 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO DECIMO – CONTROLLI

ART. 43 – CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE SUI LAVORI

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
2. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
3. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione dei lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.
4. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
5. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
6. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

CAPO UNDICESIMO – RISERVE

ART. 44 – RISERVE

1. La formulazione delle riserve da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 190 e 191, D.P.R. 207/2010 e di cui all'art. 205 del Codice.
2. Le riserve non danno la facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate o ordinate.



CAPO DODICESIMO – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 45 – ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del Codice.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto.
3. Si applica l'art. 208 del Codice sulla transazione.
4. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.
5. Le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Trieste.

ART. 46 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dalla categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse Edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell'ambito delle quali potrà essere concesso l'accertamento contributivo;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

CAPO TREDICESIMO – SCIoglimento DEL CONTRATTO

ART. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il procedimento di risoluzione del contratto è descritto dall'art. 108 del Codice.



ART. 48 – RECESSO ORDINARIO

1. Secondo quanto disposto dall'art. 109 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, computato ai sensi del citato art. 109, del Codice.

CAPO QUATTORDICESIMO – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 49 – ULTIMAZIONE GENERALE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato di ultimazione.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione appaltante.

3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori.

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione delle opere; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

6. Entro 60 (sessanta) giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l'Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve consegnare al Responsabile del procedimento tutte le certificazioni di legge.

ART. 50 – TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice il certificato di regolare esecuzione deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO QUINDICESIMO – NORME FINALI

ART. 52 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.



2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- avere accettato le condizioni di viabilità, accesso, impianto di cantiere, esistenza di discariche autorizzate e condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all'ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

5. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

6. L'Appaltatore si obbliga all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore durante l'esecuzione dei lavori, e in particolare a:

- quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti;
- quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto;
- tutti gli oneri di usuale competenza e responsabilità;
- tutti gli oneri accollati all'impresa dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutte le spese, oneri ed obblighi meglio specificati nel seguito.

7. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

ART. 53 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà:

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
- adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- adottare, nel corso dei lavori, tutte le procedure ed i provvedimenti previsti dalle normative per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro, restando a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali di risulta contenenti amianto secondo le norme di legge in materia, anche



mediante l'impiego di ditte specializzate, con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza.

2. Sono a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri derivanti dal particolare impegno d'impianto del cantiere, e quindi non saranno riconosciute, in quanto comprese nel prezzo d'appalto, richieste di speciali compensi per difficoltà legate alla formazione del cantiere, trasporti, movimentazioni e deposito di materiali, ponteggi di qualunque tipo, reperimento delle discariche e pagamento dei relativi oneri e quant'altro necessario a dar compiute le opere;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

ART. 54 – ONERI E OBBLIGHI ORGANIZZATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa;
- le spese, la responsabilità per gli oneri relativi alla disciplina ed il buon ordine del cantiere che l'Appaltatore deve assicurare;
- le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la predisposizione, in cantiere, di un locale a disposizione della Direzione dei lavori debitamente attrezzato con arredi, sedie, tavoli, scaffalature con chiusura a chiave, dotato di luce, climatizzazione invernale ed estiva, telefono con recapito telefonico e fax, ADSL, servizi igienici, dotato di chiave da affidare anche alla Direzione dei lavori: detto locale sarà sempre accessibile per la Direzione lavori e per il personale di sua fiducia, 24 ore su 24 ore anche in condizioni di fermo cantiere e/o di sospensione e/o durante i giorni ed i periodi festivi; l'impresa dovrà provvedere anche alla pulizia quotidiana degli ambienti e dei relativi servizi igienici. È obbligo ed onere dell'impresa approntare i necessari locali di cantiere destinati al personale tecnico e alle maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- le spese, la responsabilità e gli oneri relativi ed ogni compenso per la nomina di una persona qualificata e professionalmente abilitata in qualità di Direttore tecnico di cantiere. Egli è nominato, quindi delegato, dall'impresa prima dell'inizio dei lavori per ricevere gli ordini dalla Direzione dei lavori. L'impresa deve quindi trasmettere alla Amministrazione committente e alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico con cui si garantisce la presenza continua in cantiere;
- le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la sorveglianza, l'aerazione di manutenzione dell'edificio fino alla consegna provvisoria dell'immobile alla Stazione appaltante e/o comunque fino al collaudo, restando inteso che l'occupazione dell'edificio non solleva l'impresa dalla responsabilità per gli eventuali danni o difetti derivanti da deficienze di costruzione secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- il personale necessario per lo sviluppo degli elementi grafici relativi alla contabilità dei lavori e le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione dei lavori ritenga di effettuare;
- ogni onere e spesa per consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori.

ART. 55 – ONERI E OBBLIGHI PER L'ATTIVAZIONE, LA GESTIONE E IL MANTENIMENTO DEL CANTIERE

1. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., richiamate ed esplicitate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune ove sono ubicati i lavori in contratto, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.



2. In aggiunta agli oneri già richiamati, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- la formazione ed ogni suo onere del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio quali spese per allacciamenti, consumo di energia elettrica ed acqua, tasse occupazioni ed altre spese;
- l'esecuzione dei movimenti di materie e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, il reperimento delle cave e l'eventuale loro gestione, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, l'inghiaamento i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;
- la rimozione ed il ripristino di quanto sopra a lavori ultimati;
- l'esaurimento delle acque di qualsiasi origine e tipo, superficiali, di infiltrazione e sorgive ecc. occorrenti nei cavi e l'esecuzione delle opere provvisoriale per l'allontanamento e la deviazione preventiva delle stesse dall'area interessata dai lavori;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e private, adiacenti le opere da eseguire;
- il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- il risarcimento degli eventuali danni per l'abbattimento di piante;
- la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con gli scavi provvedendo, a sue spese, con opere provvisoriale. L'Appaltatore, sarà inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti interessati dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito, quali segnalazioni regolamentari, diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti, compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchine, deviazioni, sbarramenti, etc.;
- la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisoriale necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il personale all'uopo necessario;
- il rispetto delle tubazioni di acqua e gas, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in ripristino sino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi dell'acquedotto, gas ed elettricità comunali, secondo le comunicazioni degli Enti interessati. Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di



pompe. La Ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici dell'azienda multiservizi locale ACEGAS APS, TELECOM, Porto di Trieste Servizi per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti;

- la localizzazione degli impianti tecnologici esistenti nelle aree di intervento prendendo gli opportuni contatti con l'Autorità Portuale, impianti che dovranno essere preservati e mantenuti in efficienza secondo eventuali istruzioni impartite dalla medesima Autorità Portuale, nonché adeguatamente protetti a prevenzione di danni di qualsiasi natura e/o deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo e l'onere del ripristino degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

ART. 56 – ONERI E OBBLIGHI CORRELATI ALLE FORNITURE E AI TRASPORTI

1. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore l'assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall'Appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- la concessione, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure della sicurezza;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;
- tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni all'ambiente naturale ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle succitate opere. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dalle Autorità Competenti al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e della Direzione dei lavori.

ART. 57 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di sicurezza allegati al progetto, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

2. E' altresì previsto che prima della data di inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, l'Impresa esecutrice possa presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento trasmesso al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa ed accettate dalla Direzione dei lavori, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Piano di Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, i mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche. In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. consegnare al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione copia



del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASS ed Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

3. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l'appalto.

4. Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

5. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

6. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 58 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALL'OSSERVANZA DEL SISTEMA QUALITÀ

1. Su specifica richiesta la Stazione appaltante potrà disporre che l'aggiudicatario abbia l'obbligo di redigere un documento, secondo le indicazioni dall'allegato guida eventualmente fornito dalla stessa, da sottoporre alla Approvazione della Direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine, tale Piano della Qualità, ridefinisce il Capitolato che suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

- critica: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;

- importante: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

- comune: tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti;

2. La classe di importanza è tenuta in considerazione:

- nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;

- nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

- nella valutazione delle non conformità.

ART. 59 – ONERI E OBBLIGHI SPECIALI

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:

tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,

le disposizioni e osservazioni del Direttore dei lavori,

le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della



Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 60 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER LE MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Poiché i lavori sono stati progettati ed appaltati per essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

2. Compete contrattualmente all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento:

- alla integrazione del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza fornito dall'Appaltante ed al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- alla rielaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; gli elaborati costruttivi di cantierizzazione che ne deriveranno, dovranno essere sottoposti alla presa visione da parte della Direzione dei lavori che dovrà approvarli per iscritto prima di procedere a ordinativi, esecuzione opere ecc.;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residui di cantiere compreso l'onere per lo smaltimento a discarica autorizzata;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

ART. 61 – RESPONSABILITÀ, ONERI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA QUALIFICA TECNICA E PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

1. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità tecnica e professionale per fare ciò;

di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità tecnica e professionale per fare ciò;

di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli apprestamenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere in appalto, nel rispetto delle indicazioni progettuali e normative e che ciò corrisponde alla totale e piena capacità tecnica e professionale della sua azienda, della propria organizzazione, delle proprie tecnologie, delle proprie attrezzature, delle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre ai corrispettivi indicati al precedente articolo;

di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate.



2. Resta inteso che gli elaborati di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive non costituiscono variante al progetto, né possono sostituirsi allo stesso; detti elaborati necessitano di essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il collaudo in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiatura e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore ulteriori prove e analisi a discrezione della D.L. o dell'organo di collaudo.

ART. 62 – ONERI E OBBLIGHI A CONCLUSIONE DEI LAVORI

1. Spetta all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- a) provvedere, a lavori ultimati, alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori dei luoghi e degli edifici interessate dai lavori, riguardo a pavimenti, rivestimenti, infissi, vetri, apparecchi sanitari, ecc. nonché degli spazi liberi esterni;
- b) provvedere alla consegna di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
- c) predisporre, entro la data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla stessa data, tutta la documentazione necessaria per l'eventuale consegna provvisoria dell'opera.

2. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti di competenza, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 dello stesso D.M., complete degli allegati di legge. Relazioni e caratteristiche tecniche dettagliate sui materiali impiegati, rilievi e disegni "as-built" degli impianti, apparecchiature e attrezzature come realizzate in opera, certificazione attestante l'iscrizione e i requisiti di legge rilasciata dalla C.C.I.A.A. competente in data non anteriore a tre mesi dalla data di fine lavori;
- la predisposizione della documentazione per le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASS e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti di competenza redatta sulla modulistica ufficiale in vigore;
- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili dei Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi o della SCIA redatta sulla modulistica ufficiale in vigore e completa di tutte le necessarie certificazioni relative ai materiali impiegati e alla posa in opera sempre su modulistica ufficiale in vigore, e di ogni ulteriore documento da allegare previsto dalla normativa;
- la predisposizione della documentazione prescritta nell'autorizzazione della competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
- la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità e agibilità delle opere redatta sulla modulistica ufficiale in vigore;
- la consegna di tutti gli elaborati grafici "as-built" illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti di competenza quali reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e dei gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature di competenza, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
- la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti di competenza;
- l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze d'uso, omologazioni, ove prescritte dalle vigenti normative e comunque necessarie per la completa agibilità delle opere, degli edifici e degli impianti in esso installati comprese tutte le relative spese;
- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante.

ART. 63 – ONERI E OBBLIGHI RELATIVI A RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;



- la concessione, con il solo rimborso delle spese vive, dell'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari; l'Appaltatore dovrà altresì seguire tutte le disposizioni emanate dai predetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;
- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

ART. 64 – ONERI E OBBLIGHI IN MERITO ALLE CAMPIONATURE ED ALLE PROVE TECNICHE

1. Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva, campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
2. La realizzazione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l'esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione dei lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità.
3. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
4. E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.
5. Sono pertanto a carico dell'Appaltatore le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la tempestiva presentazione alla DL dei campioni dei materiali da usarsi, e per la loro protezione, così come richiamato nel Capitolato speciale delle Opere edili e finiture – Parte seconda:

Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, comprese le relative prove acustiche per la misurazione dei livelli di insonorizzazione per la verifica di conformità ai requisiti richiesti dal progetto.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione dei lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.



L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per il ricevimento in cantiere ed il deposito in luoghi sicuri, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale, pari al 2% (due percento) dei materiali usati nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione dei lavori con ordine di servizio compreso nel prezzo a corpo contrattuale.

La produzione, alla Direzione dei lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese.

La restituzione grafica in 4 (quattro) copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su "file" in formato Dwg o Dxf o Dgn dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare l'opera in tutte le sue parti.

ART. 65 – ONERI E OBBLIGHI CORRELATI ALL'ESECUZIONE DI PARTICOLARI LAVORAZIONI E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

a) *Impianti tecnologici in generale*

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese:

- 1) alla restituzione grafica in quattro copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su "file" in formato Dwg o Dxf dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare l'opera in tutte le sue parti;
- 2) alla presentazione di schede tecniche, libretti d'uso, certificati e quant'altro richiesto dalla D.L.;
- 3) le spese per la certificazione rilasciata da parte di laboratori autorizzati, delle caratteristiche dei materiali che l'Impresa intenda impiegare per la realizzazione dell'opera, sulla base delle norme tecniche del Capitolato o/e dell'Elenco Prezzi Unitari, delle leggi., regolamenti, direttive europee, vigenti o che entrassero in vigore durante l'esecuzione dei lavori;
- 4) le spese per i controlli di qualità dei materiali impiegati e per il prelievamento dei campioni, delle lavorazioni effettuate, con riferimento alle norme tecniche del presente Capitolato o altre disposizioni come sopra citate, da eseguirsi presso laboratori autorizzati;
- 5) è facoltà della Direzione dei lavori di prescrivere all'Impresa l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso saranno a carico della stessa Impresa tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro funzionamento;
- 6) alla predisposizione e trasmissione della documentazione attestante la certificazione energetica degli edifici.

b) *Campionature e documentazioni per la soprintendenza*

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese:

- 1) a fornire -su indicazione della D.L.- campionature e documentazione tecnica ed ogni elaborato necessario ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dei lavori rilasciato dalla competente Soprintendenza;
- 2) a garantire, prima dell'esecuzione, i più opportuni tempi e modi per la valutazione di merito dei materiali di cui al punto 1) sia alla D.L. che alla Soprintendenza;
- 3) a fornire, dopo l'esecuzione, le schede dei materiali impiegati con le specifiche di utilizzo applicate (diluizione dei prodotti, tempi di applicazione e pulizia, pressioni di esercizio, etc...).

c) *Elaborati "as built"*

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese:



- 1) alla restituzione grafica in quattro copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su “file” in formato Dwg o Dxf e Pdf dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare l’opera in tutte le sue parti;
- 2) a fornire anche al Progettista dell’opera se diverso dalla D.L., per il punto I) e tutti i punti precedenti, la copia su “file”:
 - degli elaborati grafici in formato Dwg o Dxf e Pdf;
 - dei fascicoli e delle relazioni in formato tipo Office e Pdf;
 - delle schede tecniche dei materiali impiegati.

d) *Tempistiche di esecuzione*

L’Impresa è a conoscenza che durante il corso dei lavori proseguirà il normale svolgimento dell’attività portuale, in particolare dei concessionari nelle quali aree ad uso esclusivo si svolgeranno i lavori, e che per nessun motivo dovrà venire limitata/interrotta per cause imputabili all’Impresa.

Inoltre, L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a:

- a) le spese per la certificazione rilasciata da parte di laboratori autorizzati, delle caratteristiche dei materiali che l’Impresa intenda impiegare per la realizzazione dell’opera, sulla base delle norme tecniche del Capitolato o/e dell’Elenco Prezzi Unitari, delle leggi., regolamenti, direttive europee, vigenti o che entrassero in vigore durante l’esecuzione dei lavori;
- b) le spese per i controlli di qualità dei materiali impiegati e per il prelevamento dei campioni, delle lavorazioni effettuate, con riferimento alle norme tecniche del presente Capitolato o altre disposizioni come sopra citate, da eseguirsi presso laboratori autorizzati;
- c) è facoltà della Direzione dei lavori di prescrivere all’Impresa l’installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso saranno a carico della stessa Impresa tutte le spese per la costruzione, l’arredamento, la dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro funzionamento;
- d) le opere di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto dovranno essere eseguite da impresa specializzata iscritta nelle apposite graduatorie dell’albo nazionale dei gestori ambientali per le specifiche classi e categorie di intervento;
- e) per l’esecuzione di lavorazioni che prevedano l’utilizzo di fiamme libere o lavorazioni da taglio, dovrà essere preventivamente richiesta all’Autorità Portuale idonea autorizzazione secondo quanto disposto da apposita ordinanza dell’AdSPMAO.

ART. 66 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

1. La disciplina, il buon ordine del cantiere e la figura del Direttore di cantiere sono disciplinati dall’art. 6 del D.M. 145/2000.
2. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L’Amministrazione potrà pretendere che l’Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all’Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
3. L’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l’impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. In particolare, il Direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese sub-affidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.
5. L’Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
6. L’Amministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni



discendenti dalla scelta del detto Direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

ART. 67 – ANDAMENTO DEI LAVORI

1. In generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo.

3. L'Appaltatore potrà proporre una diversa organizzazione dei cantieri, che dovrà essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, nel tassativo rispetto della durata massima dei lavori prevista.

4. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. Tale diagramma dettagliato può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della Direzione dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento tardivo o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al d.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 68 – CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore, a sua cura e spese, deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere con le indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e comunque di dimensioni di almeno 100 (cento) cm di base e 200 (duecento) cm di altezza, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1.6.1990, n. 1729/U, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 69 – MATERIALI, PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI OGGETTI RITROVATI

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.

2. In ogni caso l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.

3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 36 del DM 145/2000.



4. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.
5. Qualora l'Appaltatore dovesse rinvenire ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modo in mancanza di permesso preventivo.
6. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

ART. 70 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

ART. 71 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente schema di contratto, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.